



**NOMOS**  
Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## **L'ESODO DELLA XVII LEGISLATURA: TRA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE E SCIoglimento DELLE CAMERE, L'ITALIA VERSO IL VOTO\***

di Marco Mandato\*\* e Giuliaserena Stegher\*\*\*

**I**l quadrimestre che si è appena concluso è stato caratterizzato prevalentemente dal dibattito, mai sopito, sull'opportunità di procedere a ineludibili e stringenti esigenze di riformare, uniformando, la legislazione elettorale in senso stretto per l'elezione dei deputati e dei senatori, in vista dell'ormai prossimo rinnovo dei due rami del Parlamento.

Il confronto politico parlamentare ha visto le forze politiche confrontarsi in maniera serrata, senza che le medesime si siano reciprocamente accusate su chi avesse la responsabilità in ordine alla definitiva approvazione della legge elettorale.

Nonostante ciò, si è giunti, contro ogni previsione, alla determinazione di una formula elettorale di tipo misto, prevalentemente proporzionale, caratterizzata in larga parte da collegi uninominali e da un numero inferiore di collegi plurinominali, sia per quanto riguarda la Camera bassa, sia per quanto riguarda la Camera alta.

Innanzitutto, in entrambi i rami del Parlamento è previsto che i partiti e i gruppi politici organizzati [possano presentare le rispettive candidature](#) sia come liste singole ovvero reciprocamente organizzati in coalizioni uniche a livello nazionale, secondo quanto

---

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

Nel presente lavoro, l'introduzione riflette l'elaborazione comune degli Autori. Le Sezioni 'Parlamento' 'Governo' e 'Autonomie' sono da attribuirsi alla dott.ssa Giuliaserena Stegher. Le Sezioni 'Partiti', 'Capo dello Stato' e 'Corti' sono da attribuirsi al dott. Marco Mandato.

\*\* Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Sapienza, Università di Roma.

\*\*\* Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, Sapienza, Università di Roma.

previsto dall'art. [14-bis del Dpr n. 361/1957](#). Sono previste una serie di soglie di sbarramento, sia per la Camera sia per il Senato per liste singole che si presentano da sole e per quelle che sono parte di coalizione. Nello specifico, per la Camera dei deputati è previsto uno sbarramento a livello nazionale pari al 3 per cento per le singole liste, mentre per le coalizioni pari al 10 per cento, che scatta nel momento in cui almeno una lista della coalizione consegua il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. Nell'ipotesi in cui siano presenti minoranze linguistiche espressamente tutelate dal rispettivo Statuto regionale ovvero da norme di attuazione, la soglia prevista è pari al 20 per cento a livello regionale o è necessario che siano eletti almeno due candidati nei collegi uninominali.

Per il Senato, invece, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione all'art. 57, l'assegnazione dei seggi alle liste segue il criterio proporzionale su base regionale. Pertanto, il Parlamento ha deciso di fissare la soglia di sbarramento al 3 per cento a livello nazionale per le liste singole ed al 10 per cento a livello nazionale per le coalizioni, purché una lista della coalizione consegua il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale ovvero il 20 per cento dei voti espressi in una Regione.

Il disegno di legge elettorale, più noto con il nome giornalistico di “[Rosatellum bis](#)” consta di 6 articoli: il primo è relativo all'elezione dei deputati alla Camera, ove l'elettore, stante il segreto dell'urna, esprime un voto per un candidato nel collegio uninominale e per la lista bloccata e corta nei collegi plurinominali (che non consente all'elettore di esprimere alcuna preferenza), in coerenza con i principi declinati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. [1/2014](#) e [35/2017](#). Inoltre, qualora più liste decidano di coalizzarsi convergendo su un unico candidato nel collegio uninominale e l'elettore decida di esprimere la propria preferenza solamente per il suddetto candidato, i voti sono suddivisi tra le liste proporzionali. Il voto infatti può andare al solo candidato o alla sola lista (in questo secondo caso con riporto automatico sul candidato collegato) ma non disgiunto, *rectius* non incoerente, ovvero non è ammesso votare per un candidato uninominale e una lista che non appartenga alla coalizione che esprime il candidato.

Le [tabelle](#) A1 e A2, corollari necessari all'art. 1, suddividono rispettivamente il territorio

nazionale, articolato in 28 circoscrizioni, in [232 collegi uninominali](#) (compreso il collegio della regione Valle d'Aosta) ove si applica la formula maggioritaria, in ragione della quale viene proclamato eletto il candidato più votato; e 63 collegi plurinominali, caratterizzati invece dalla formula proporzionale che si applica alle liste e alle coalizioni che riescono a superare le soglie di sbarramento summenzionate. In questo caso vengono proclamati eletti in ciascun collegio i candidati compresi nella lista del collegio, sulla base dell'ordine di presentazione. È stato previsto anche un limite alle pluricandidature, per cui se da un lato un soggetto non può essere candidato in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, dall'altro non è possibile candidare la stessa persona in più di un collegio uninominale. In entrambi i casi la candidatura è nulla. In ragione di ciò, qualora un soggetto risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Viceversa il soggetto eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali risulta eletto nel collegio uninominale.

È doveroso precisare che, secondo il principio del Diritto parlamentare del *ne bis in idem* (in virtù del quale né in sede di Commissione, né in sede d'Aula è possibile intervenire su disposizioni oggetto di approvazione conforme delle Camere), i 6 collegi uninominali della Regione Trentino Alto Adige permangono maggioritari a seguito dell'approvazione dell'[emendamento](#) presentato dall'On. Michela Biancofiore, causa dell'interruzione dell'approvazione della precedente versione del "Rosatellum" avvenuta nel mese di giugno 2017<sup>1</sup>.

Parimenti, l'articolo 2 della [legge n. 165 del 2017](#), introduce lo stesso identico sistema per il Senato, dove i collegi uninominali e plurinominali saranno chiaramente di numero inferiore e, dunque, nel primo caso pari a 116 e nel secondo 34, nell'ambito delle 20 circoscrizioni regionali in cui è suddiviso il territorio nazionale (dato che le Regioni sono

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento, sia consentito il rinvio a MANDATO M., STEGHER G., *Aspettando Godot: l'Italia tra mancate intese e utopici auspici*, *Cronache costituzionali dall'Italia* in *Nomos* n. 2/2017 <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/10/Mandato-Stegher1.pdf>.

20), eccezion fatta per le Regioni autonome della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol (proprio in quest'ultimo caso saranno 6 uninominali e 1 proporzionale, come alla Camera). Inoltre, se per la Regione Molise è costituito un unico collegio uninominale, le restanti circoscrizioni delle altre Regioni sono suddivise mediante un meccanismo di riparto proporzionale rispetto alla popolazione ivi residente. Anche per l'articolo 2 è previsto un rinvio a due tabelle (B1 e B2), le quali hanno il compito di determinare i collegi uninominali e plurinominali del Senato.

Attraverso specifiche disposizioni si è cercato di incentivare un'equa rappresentanza di genere, mediante un sistema di ordine alternato e l'introduzione di due specifici limiti alla Camera dei deputati. In ordine al primo, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% per quanto riguarda le liste e le coalizioni di liste nei collegi uninominali a livello nazionale; mentre in base al secondo non è possibile che i due generi siano rappresentati nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.

Il testo del [ddl n. 2352](#) è stato pertanto approvato dapprima dalla Camera dei deputati, con [375 voti favorevoli](#) (mentre i contrari sono stati 215) e successivamente trasmesso al Senato, che lo ha approvato in via definitiva [con 214 voti a favore](#) (61 contrari e 2 astenuti).

Nonostante le forze politiche siano comunque riuscite, a onor del vero a larga maggioranza, a raggiungere un proficuo accordo sulla legge elettorale, il sistema partitico italiano continua a navigare a vista tra costanti e continue delegittimazioni politiche reciproche.

L'approvazione dell'ultima legge elettorale, anche in questo caso, non è stata esente da polemiche politico-giuridiche volte a contestarne la legittimità costituzionale in ordine a profili di merito e di metodo. Sotto il primo profilo (merito), parte della dottrina italiana ha contestato la validità della legge elettorale in commento giacché non sarebbe adeguatamente garantita la rappresentanza nei due rami del Parlamento, in ragione della proibizione del voto disgiunto (*rectius incoerente*) e della mancanza del voto di preferenza. La formula, così come delineata dal Legislatore, comporta che la preferenza, benché accordata dall'elettore direttamente al candidato e non alla lista, si estenda comunque – e

direttamente – a quest’ultima o addirittura all’intera coalizione.

Dal punto di vista del metodo, invece, le critiche hanno riguardato la procedura adottata per l’approvazione parlamentare, che ha visto il ricorso alla [questioni di fiducia](#) (5 rispetto ai 6 articoli) preventivamente [deliberata](#) in sede di Consiglio dei ministri, fortemente criticata da molteplici parti.

Come facilmente ipotizzabile, le minoranze parlamentari non sono rimaste inermi e hanno deciso di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (ex art. 134 Cost.) al fine di ottenere un intervento da parte della Corte costituzionale, chiamata a dirimere la questione con l’auspicio da parte dei ricorrenti di ottenere una pronuncia favorevole che potesse declinare massime di principio tali da frenare il frequente ricorso alla questione di fiducia anche in quelle materie coperte da riserva d’Assemblea (art. 72 co. 4 Cost.). A seguito della [Camera di consiglio](#), l’organo di controllo ha però dichiarato inammissibile, tramite [comunicato stampa](#), non solo il [ricorso](#) relativo alle modalità con cui è stato approvato il "Rosatellum bis", ma anche altre tre istanze riguardanti le procedure di approvazione della legge elettorale *Italicum*, presentati da diversi soggetti: i [ricorsi aventi ad oggetto la legge 52/2016](#) hanno visto il coinvolgimento diretto di elettori, soggetti politici, parlamentari e rappresentanti del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ma sono stati dichiarati inammissibili dal momento che non hanno messo la Corte in condizione di deliberare sul merito delle questioni, giacché non è stato possibile individuare “in modo chiaro e univoco né la qualità in cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte né le competenze eventualmente lese né l’atto impugnato”; mentre il ricorso avverso la legge 165/2017, presentato dal Codacons, da un cittadino elettore e da un senatore contro il Governo, è stato dichiarato inammissibile per analoghe ragioni. Tra l’altro, si legge nel Comunicato, che nessun componente di Assemblea parlamentare ha titolo per sollevare conflitto di attribuzioni contro il Governo, per di più lamentando vizi procedimentali inerenti l’iter di approvazione seguito presso l’altro ramo del Parlamento cui non appartiene.

Nel frattempo, il [Governo](#) è stato delegato per la determinazione dei collegi uninominali

e plurinominali da assegnare a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, in virtù di quanto sancito dell'art. 3 della nuova legge elettorale n. 165/2017.

A seguito della [nomina di una Commissione di esperti](#) (presieduta dal Presidente dell'ISTAT, nominata con decreto del Presidente del Consiglio), si è proceduto all'approvazione dello [schema di decreto legislativo](#) per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato, trasmesso alle Assemblee per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si sono pronunciate entro il termine previsto di quindici giorni dalla data di trasmissione, trascorso il quale è stato approvato e pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del n. 295 del 19-12-2017](#).

L'approvazione della legge elettorale n. 165/2017, una volta esauritesi le contestazioni provenienti dal mondo politico e accademico nei confronti del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi prescelto, ha di fatto inaugurato i confronti tra le forze politiche che si apprestano a scendere in campo.

In vista delle prossime elezioni politiche che avranno luogo il **4 marzo 2018** e della prima Seduta delle nuove Camere del prossimo **23 marzo 2018**, le forze di centro destra e di centro sinistra stanno organizzandosi tra di loro tentando di stipulare alleanze con movimenti politici ad esse politicamente affini. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno raggiunto un accordo programmatico in considerazione del quale, salvo improvvisi e sorprendenti ripensamenti, costituiranno un'unica coalizione. Questo però non significa che non si siano verificate spaccature interne, come nel caso di Alternativa popolare, in cui si sono formate due opposte correnti: l'una favorevole alla prosecuzione dell'esperienza di governo di centro sinistra, l'altra invece più intransigente sulle proprie posizioni e disposta a stringere un'alleanza programmatica con Forza Italia e i suoi partner politici. In ragione di ciò si è formata quella che giornalmisticamente è stata definita "quarta gamba" del centro-destra con l'obiettivo di supportare la coalizione guidata da Silvio Berlusconi.

All'interno del centro sinistra, invece, si sono registrati alcuni problemi di convergenza:

da un lato si è tentato di raggiungere un accordo per la formazione di un soggetto unitario in grado coinvolgere tutte le forze che ruotano nella galassia del centro sinistra. Un ruolo fondamentale in tal senso è stato svolto dall'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che ha tentato di porsi come *homo foederatore*, non riuscendo però ad individuare una trama contenutistica, programmatica e organizzativa in grado di raggiungere quella corallità e comunità d'intenti sperata. Dalla sua iniziativa e dalla convergenza con componenti socialiste, verdi e uliviste, è sorta comunque la lista “Insieme” apparentata al Pd, a cui si è unita anche una lista di ispirazione centrista che unisce gli ex AP guidati da Beatrice Lorenzin, l'ex Udc Casini e Dellai e Olivero di “Democrazia solidale”. Al momento di scrivere queste note è in corso il tentativo per l'apparentamento anche con una lista di ispirazione radicale ed europeista guidata da Emma Bonino. Dall'altro lato invece, all'interno del Partito democratico si sono verificate alcune fuoriuscite, non da ultima quella dell'attuale Presidente del Senato Pietro Grasso, che ha fondato, nel mese di dicembre, insieme ad altre liste minori, quali Movimento democratico e progressista, Sinistra italiana e Possibile, il partito “Liberi e Uguali Con Grasso”.

Anche all'interno del Movimento 5 Stelle si sono registrati significativi accadimenti politicamente rilevanti. Nel mese di settembre si sono svolte – sul sito internet ufficiale del partito – le primarie, finalizzate alla designazione del leader politico e candidato premier e che hanno visto la consacrazione dell'attuale Vice Presidente della Camera Luigi Di Maio, a cui seguiranno le parlamentarie per i candidati nelle liste plurinominali.

Nel frattempo, pendenti a fine legislatura e a rischio di mancata conclusione dell'*iter* sono stati due disegni di legge di particolare rilievo e delicatezza: il biotestamento e lo *Ius culturae*. Il primo provvedimento, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, nonostante le aspre critiche rivolte da alcune forze di opposizione, è giunto ad approvazione nel mese di dicembre. Difatti, con un'improvvisa accelerazione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha calendarizzato per l'esame e il voto in Aula l'[A.S. n. 2801](#), approvato dalla Camera Alta

con 180 voti favorevoli.

Medesima sorte non può dirsi per il disegno di legge relativo alla estensione del diritto di cittadinanza anche ai minori stranieri, che siano nati in Italia o vi abbiano fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, a seguito di un apposito ed opportuno percorso formativo (*ius soli*). L'[A.S. n. 2092](#), trasmesso dalla Camera dei deputati che lo ha approvato in prima lettura, è fermo da ottobre 2015, giacché sono mancati i voti sufficienti a raggiungere una maggioranza, anche a causa di profonde divisioni nella maggioranza. Sebbene negli ultimi giorni della XVII Legislatura siano provenute da esponenti politici sollecitazioni per tentare di giungere ad un'approvazione definitiva, il Governo e la maggioranza si sono opposti riconoscendo la mancanza di condizioni politiche per l'approvazione della legge sulla concessione della cittadinanza, anche nell'ipotesi di apposizione di una questione di fiducia.

Altro tema politicamente rilevante, su cui si sono scontrate le forze politiche e che ha avuto una significativa eco anche – e soprattutto – nell'opinione pubblica, è quella inerente il disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei deputati a prima firma dell'onorevole Matteo Richetti, esponente del Partito democratico, recante "Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali" ([A.C. n. 3225](#)). Il dibattito sul tema è stato significativo in quanto ha avuto una sovraesposizione mediatica in considerazione della maturazione dei contributi versati a fini pensionistici dai parlamentari. Infatti, a partire dal **17 settembre 2017**, essendo trascorsi 4 anni, 6 mesi e un giorno dall'inizio della Legislatura, deputati e senatori avranno diritto, una volta raggiunto il requisito dei 65 anni di età (o dei 60 in caso di più Legislature), alla pensione (cd. vitalizio).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge già citato presso la Camera bassa, al Senato non si è riusciti a predisporre la calendarizzazione e la conseguente discussione tra le anime parlamentari sia in sede decentrata, in Commissione Affari Costituzionali sia – e soprattutto – in Aula. A nulla sono valsi i tentativi di inserire nella legge di bilancio un



emendamento *ad hoc* volto a ricreare condizioni positive per un sereno dibattito ai fini dell'approvazione o meno delle disposizioni volte a ridurre gli emolumenti destinati ai componenti delle Camere del Parlamento, una volta cessati dal loro mandato elettivo.

Ulteriori lavori hanno interessato le attività del Senato, impegnato sul fronte della revisione del proprio Regolamento interno, che necessita di modifiche, a differenza di quanto accade alla Camera, dove nel corso di questi anni sono stati presentati presso la Giunta per il Regolamento molteplici proposte di riforma dello stesso che si sono arenate dinanzi all'*impasse* politica e al mancato adeguamento della composizione dell'organo stesso (si ricorda che il partito di maggioranza relativa è sottorappresentato, a causa delle defezioni all'interno del Gruppo, moltiplicatesi nel corso della Legislatura che oramai si avvia a conclusione). A seguito di un Comitato ristretto presieduto dal Presidente Grasso e la convocazione di una serie di incontri coordinati dal Capogruppo del Partito democratico Luigi Zanda, si sono approntate significative novelle alle disposizioni regolamentari relative principalmente: al procedimento legislativo; alla disciplina dei Gruppi nell'ottica di una loro corrispondenza con i partiti politici in ragione della loro natura di proiezione di questi ultimi; nonché alla razionalizzazione dei lavori delle Commissioni permanenti, quali sedi ristrette di confronto in virtù della loro importanza nella preparazione dei lavori d'Aula. Tali modifiche sono state definitivamente [approvate dal Plenum](#) in una delle Sedute tenutesi nel mese di dicembre 2017.

Politicamente rilevante è stata l'attività svolta nella Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario presieduta dal Presidente della Commissione Affari esteri del Senato Pier Ferdinando Casini la quale, composta in modo [bipartisan](#) e voluta a gran voce da tutte le forze politiche, ha audito le principali autorità aventi compiti di responsabilità nella tenuta e nella salvaguardia del sistema bancario italiano.

Contestualmente, entrambe le Camere hanno interrotto le ordinarie attività per focalizzarsi appieno sulla delicata e complessa procedura di approvazione del bilancio. Difatti, una volta esperita la fase della [Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza](#) (ossia il principale strumento di programmazione che indica la strategia

economica e di finanza pubblica nel medio termine), il cui testo è stato deliberato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan il **23 settembre 2017**, si è aperta quella dell'esame e discussione del disegno di legge di bilancio 2018. In considerazione del NADEF, entrambe le Aule parlamentari hanno approvato lo scostamento sui conti pubblici ivi previsto il quale prevede l'aggiustamento strutturale per il 2018 ad una percentuale pari allo 0,3 per cento. Al Senato i voti favorevoli sono stati 181 voti mentre i contrari sono stati 107; per quanto concerne, invece, la risoluzione di maggioranza abbinata, i sì sono stati 164, mentre i no 108, con un solo astenuto. Alla Camera, invece, hanno espresso il proprio voto a favore 358 deputati, mentre si sono espressi negativamente 133. Si ricorda che la suddetta votazione necessitava di un quorum speciale, pari alla maggioranza assoluta dei componenti l'Emiciclo (316 su 630). Successivamente, la risoluzione al NADEF presentata dalle forze politiche appartenenti allo schieramento di maggioranza, è stata approvata con 318 favorevoli contro 135 contrari.

Tale provvedimento, che com'è noto contiene tutte le misure ritenute necessarie per il perseguimento di quegli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2018, è stato presentato alle Camere a seguito della deliberazione da parte del [Consiglio dei ministri](#), che lo hanno approvato. Dapprima il Senato il **30 novembre** e dalla Camera (A.C. [4768](#)), che ne ha iniziato l'esame il **5 dicembre**. Mentre la Camera dei deputati ha approvato la legge di bilancio il **22 dicembre**, il Senato si è espresso positivamente il giorno successivo, **23 dicembre**.

Portate a compimento le scadenze suddette, previo colloquio con il Presidente del Consiglio dei Ministri e la consultazione ex articolo 88 Cost. dei Presidenti dei due rami del Parlamento, il **28 dicembre** il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha provveduto allo scioglimento delle Camere, fissando la data delle elezioni politiche il **4**

marzo 2018.

## PARTITI

### PARTITO DEMOCRATICO

Il **26 ottobre** il Presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso ha [rassegnato le dimissioni](#) dal Gruppo parlamentare, iscrivendosi al Gruppo Misto.

### NASCE 'LIBERI E UGUALI CON GRASSO'

Il **3 dicembre** si è tenuta l'assemblea dei delegati del Movimento democratico e progressista, di Possibile e di Sinistra Italiana la quale ha promosso la costituzione di un soggetto unitario della sinistra alla cui guida è stato designato il Presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso.

### NASCE 'INSIEME'

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il **14 dicembre** il Partito socialista italiano, i Verdi e Area civica hanno dato vita ad una formazione unitaria con l'obiettivo di supportare il Partito democratico. Il simbolo reca la scritta 'Italia Europa', e, sullo sfondo bianco, oltre ad essere raffigurate le sigle dei soggetti aderenti, è presente anche un ramoscello d'ulivo.

### NASCE 'CIVICA POPOLARE'

Il **29 dicembre** alcuni esponenti politici di Alternativa popolare, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italia popolare e Italia dei valori, hanno formato la lista 'Civica Popolare'. La neonata formazione politica con simbolo una margherita, guidata da Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute nel Governo presieduto da Paolo Gentiloni, persegue lo scopo di porsi in continuità con l'azione degli Esecutivi che hanno caratterizzato l'esperienza della XVII Legislatura repubblicana e di far rinascere un progetto di ispirazione centrista.

### MOVIMENTO 5 STELLE

Il **19 settembre** il Tribunale di Palermo ha sospeso l'esito delle 'regionarie', ossia le primarie indette dal Movimento 5 Stelle per individuare il candidato Presidente alla Regione Sicilia per illegittima esclusione dalla competizione del candidato Mauro Giulivi.

Il **21 settembre** sono state avviate le votazioni sulla piattaforma elettronica ‘Rousseau’ per scegliere il candidato Premier del Movimento 5 Stelle. All’esito delle primarie svoltesi on line, il **23 settembre** è stato incoronato capo politico il Vice Presidente della Camera dei deputati Luigi di Maio.

Il **30 dicembre** sul [blog](#) del fondatore Beppe Grillo sono stati pubblicati il nuovo [statuto](#) del Movimento, il nuovo [codice etico](#) per i candidati e gli eletti sotto il simbolo del Movimento e il [regolamento](#) per la selezione di coloro che saranno candidati nei collegi plurinominali e uninominali nelle liste per le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

---

## LEGA

Il **18 settembre** a seguito del blocco dei fondi del partito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Genova nel corso di un’indagine sul presunto utilizzo irregolare di denaro pubblico, per protesta contro il suddetto provvedimento, i deputati e i senatori della Lega non hanno preso parte ai lavori di Camera e Senato.

In una [conferenza stampa](#) tenuta il **21 dicembre** il Segretario Matteo Salvini, all’esito della riunione del Consiglio federale, ha presentato il nuovo simbolo con il quale il partito si presenterà alle elezioni politiche del marzo 2018. È stato rimosso il termine ‘nord’ sostituito con la dicitura ‘Salvini premier’.

---

## ALTERNATIVA POPOLARE

Il **12 dicembre** la Direzione nazionale ha approvato un documento con la quale è stata certificata la scissione e la separazione consensuale del partito. Votato all’unanimità, la relazione conclusiva ha previsto che i Gruppi parlamentari costituitisi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica rimanessero invariati.

Il **29 dicembre** il Coordinatore nazionale di Alternativa popolare Antonio Gentile ha rassegnato le proprie [dimissioni](#) dalla carica annunciando di abbandonare il partito.

---

## FRATELLI D’ITALIA

Il **3 dicembre**, in occasione del secondo Congresso nazionale svoltosi nella città di Trieste, Giorgia Meloni è stata confermata, per acclamazione, Presidente nazionale del partito.

---

## LA ‘QUARTA GAMBA’ DEL CENTRO DESTRA

Il **18 dicembre** nasce ‘Noi con l’Italia’, la lista dei centristi che ruotano intorno alla figura di Silvio Berlusconi e che vede il coinvolgimento di alcune importanti personalità politiche ed ex Ministri quali Costa, Fitto, Lupi, Romano, Tosi e Zanetti.

## PARLAMENTO

### MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PROPAGANDA

Il **12 settembre** la Camera dei deputati ha approvato il [d.d.l. n. 2900](#), che vede come primo firmatario l'on. Fiano, che prevede l'introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di “propaganda del regime fascista e nazifascista”, inserendolo tra i delitti contro la personalità interna dello Stato. Il testo è stato trasmesso, in ragione della procedura della *navette*, all'altro ramo del Parlamento, il **14 settembre**. Qualora dovesse essere approvato, si introdurrebbe una nuova disposizione al codice penale in ragione della quale qualsiasi soggetto dovesse diffondere a mezzo di propaganda immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiamasse pubblicamente la simbologia o la gestualità, sarebbe punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

### MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA

Con 259 voti a favore (contro i 107 contrari e 28 astenuti), la Camera dei deputati, il **27 settembre**, ha approvato in via definitiva il [progetto di legge n.1039-B](#), recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni” abbinato al progetto recante "Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata". Il testo è stato pertanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del **4 novembre** ([Legge n. 161 del 17 ottobre 2017](#)).

### L'APPUNTAMENTO OBBLIGATO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA E LA MANOVRA FINANZIARIA

L'attenzione di entrambi i rami del Parlamento, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, si è focalizzata sulla manovra finanziaria. In un primo momento sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per l'anno 2017. Se il **3 ottobre** le Commissioni Bilancio di entrambe le Camere hanno svolto le [audizioni](#) dei rappresentanti della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, dell'Istat, dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nonché del Ministro dell'economia Padoan, il **4 ottobre** le [Aule di Senato](#) e Camera hanno approvato sia lo scostamento sui conti pubblici previsto (rispettivamente con 181 e 358 voti favorevoli), nonché le risoluzioni (nn. [6-00260](#) e [6-00350](#)) di maggioranza alla nota di aggiornamento al Def (rispettivamente con 164 e 318 voti favorevoli).

In un secondo momento, l'attenzione è stata rivolta al disegno di legge di iniziativa governativa recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". L'esame del provvedimento ([AS. n. 2960](#)) è iniziato in Senato il **29 ottobre** e si è concluso il **30 novembre**, quando il testo è stato approvato con una votazione finale che ha visto 136 senatori favorevoli e 30 contrari. Una volta approvato, il disegno di legge ([AC. 4768](#)) è stato trasmesso alla Camera il **1° dicembre** ed assegnato, per il relativo esame, alla V Commissione Bilancio il **5 dicembre**. Nonostante qualche iniziale problema (il testo è stato rinviato in commissione per problemi di copertura a seguito degli scostamenti evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato) l'iter in Assemblea si è concluso il **22 dicembre** e, dal momento che il testo è stato approvato (con la fiducia) con modificazioni (270 voti favorevoli e 172 contrari), è tornato al Senato per la [terza e definitiva lettura](#).

In ragione di ciò, il **22 dicembre** la manovra finanziaria è stata nuovamente assegnata alla V Commissione del Senato riunita in sede referente e poi approvata - sempre con la fiducia - dall'Aula [in via definitiva](#) il **23 dicembre**, con 140 voti favorevoli e 94 contrari.

---

## BIOTESTAMENTO

Contro ogni aspettativa, si è registrata una improvvisa convergenza sul cd. Biotestamento. Difatti, il **5 dicembre** la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del Senato ha deciso di dare avvio alla discussione generale sul testo. Nonostante il congruo numero di emendamenti presentati (3.005, di cui solo 1527 di Alleanza Popolare) il **14 dicembre**, l'Aula del Senato ha [approvato in via definitiva](#) (180 sì, 71 i no e 6 astenuti) il testo di iniziativa parlamentare (on. Mantero e abb.) recante "Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico". Il [provvedimento](#), che consta di 6 articoli, rappresenta una novità nell'ordinamento italiano, in ragione del fatto che, nel rispetto degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che

tutelano il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona) introduce la disciplina del consenso libero e informato delle persone interessate per quanto riguarda i trattamenti sanitari, evitando in tal modo il ricorso all'accanimento terapeutico.

Inoltre, sempre in materia di salute, con 148 voti favorevoli (19 contrari e 5 astenuti), il **22 dicembre** il Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa recante la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute ([AS. 1324-B](#)).

---

#### L'ENNESIMA REVISIONE DELLA DISCIPLINA ELETTORALE: IL "ROSATELLUM BIS"

Dopo il fallimento delle trattative nel mese di giugno, sono ripresi i lavori della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati per la determinazione di una nuova formula elettorale in vista della conclusione della XVII Legislatura. Il testo è stato approvato dapprima dall'Assemblea della Camera il **12 ottobre** e il **26 ottobre** dall'Assemblea del Senato. Pertanto, il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale come [legge 3 novembre 2017 n. 165](#).

---

#### IUS SOLI E IUS CULTURAE

Sebbene sia stato trasmesso dalla Camera dei deputati nell'ottobre 2015, l'[A.S. 2092](#) (recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza) è congelato nell'Aula del Senato dal **23 dicembre** per la mancanza un sufficiente consenso che possa portare alla sua approvazione. Com'è noto, l'acquisto della cittadinanza nell'ordinamento italiano avviene di diritto per *iure sanguinis* (colui o colei che da genitori in possesso della cittadinanza italiana), ovvero per *iure soli*, ma in questo caso è soggetto ad una serie di condizioni: nascita all'interno del territorio italiano da genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Il testo, frutto dell'abbinamento di diverse proposte e dei lavori della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) riunitasi in sede referente, estende le ipotesi di acquisto della cittadinanza: per *iure soli*, ovvero per coloro che sono nati all'interno del territorio della Repubblica da genitori pur stranieri ma in possesso del permesso di soggiorno

(permanente o di lungo periodo) e che risiedono sul territorio da almeno 5 anni; per ius culturae, ossia l'acquisto della cittadinanza per i minori stranieri nati nel territorio italiano ovvero che vi abbiano fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e abbiano necessariamente frequentato un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

Sarebbe altresì prevista l'ipotesi di concessione della cittadinanza (naturalizzazione) per i minori nei casi di naturalizzazione e l'introduzione di modifiche finalizzate a semplificare il complesso quadro normativo attualmente vigente per l'acquisizione della cittadinanza.

Il condizionale è d'obbligo dal momento che qualsiasi auspicio è stato reso vano dalla mancanza dei numeri necessari all'approvazione (che avrebbe comportato il necessario ricorso alla fiducia), nonché dallo scioglimento delle Camere, che per prassi imporrebbe al Governo il disbrigo degli affari correnti.

---

## LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO

Sulla base di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (in ragione della quale l'Italia deve adeguare il proprio ordinamento rispetto a quello dell'Unione europea), la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge europea 2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017". Il testo (AS. [2886](#)) modificato dal Senato il **10 ottobre**, è stato trasmesso nuovamente alla Camera per la necessaria approvazione "nel medesimo testo", la quale lo ha approvato in via definitiva l'**8 novembre** con [247 voti a favore](#) (mentre i voti contrari sono stati 72). Il testo è stato pubblicato nella GU n. 277 del **27 novembre** (Legge n. [167/17](#) del 20 novembre 2017)

Meno problematico è stato invece l'iter della legge di delegazione europea, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, approvata dapprima dal Senato nel mese di agosto e, in via definitiva dalla Camera dei deputati, il **17 ottobre**, con [235 voti a favore](#) (mentre i contrari sono stati 63). La legge di delegazione europea (n. [163/17](#) del 25 ottobre 2017) è stata pubblicata nella GU n. 259 del **6 novembre**.

---

## LE NOVELLE REGOLAMENTARI AL SENATO



Con l'obiettivo primario di porre un freno al dilagare del trasformismo e di rendere più rapide le procedure parlamentari, il Senato ha approvato la riforma regolamentare da tempo auspicata.

A seguito della nomina intercorsa nel mese di luglio di un Comitato da parte del Presidente di Assemblea Grasso, è stato presentato un testo contenente alcune novelle regolamentari ritenute quanto più necessarie. Il Comitato, composto dai senatori Bernini, Buccarella, Calderoli e Zanda, ha predisposto una bozza di modifica alla fonte regolamentare, che è stata presentata ed esaminata dalla Giunta per il Regolamento riunitasi l'**11 ottobre**. Dopo un esame preventivo, nel corso della [seduta](#) è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente previsto per il **20 ottobre**, ma poi slittato al mese successivo.

Il **14 novembre**, pertanto, si è nuovamente [riunita](#) la Giunta, che ha avuto il compito di esaminare e votare gli emendamenti presentati. Una volta esperita la fase di votazione, la Giunta ha conferito al Senatore Calderoli il mandato a relatore, affinché riferisse all'Assemblea sul testo di riforma della fonte regolamentare.

Il **20 dicembre** l'Assemblea ha approvato a maggioranza assoluta la [riforma organica](#) del Regolamento del Senato, pur apportando talune modifiche, sulla base della procedura prevista all'art.167 RS.

Tra le più importanti novità, si pone la doverosa attenzione sui seguenti aspetti:

- modifica della disciplina riguardante la composizione dei Gruppi parlamentari, in ragione della quale si delinea una loro tendenziale corrispondenza con i partiti politici, attraverso l'introduzione di stringenti norme finalizzate a disincentivare la frammentazione. L'articolo 1 introduce innanzitutto la necessaria corrispondenza tra i Gruppi e relativi partiti o forze politiche di cui sono essi stessi la proiezione all'interno delle Assemblee parlamentari. Sebbene sia mantenuto il requisito numerico di dieci Senatori, il Gruppo deve rappresentare una forza politica che abbia presentato alle elezioni i propri candidati con lo stesso contrassegno. Inoltre, benché sia mantenuta la possibilità di costituire Gruppi grazie alla fusione di quelli già presenti, è stata prevista sì la possibilità di creare nuovi Gruppi, anche nel corso della Legislatura, purché si tratti però di soggetti corrispondenti a partiti o movimenti politici presentatisi alle elezioni uniti o comunque collegati.

È altresì possibile la costituzione di Gruppi in deroga solo ed esclusivamente per quei Senatori espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento delle minoranze stesse, e i Senatori eletti nelle Regioni speciali in cui le minoranze sono tutelate a livello statutario. Ad ogni modo, sarà mantenuta la possibilità di spostamenti tra Gruppi costituitisi all'inizio della Legislatura, ma è prevista la decadenza

dall'incarico per i Vice Presidenti e i Segretari che decidano di entrare a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione. La decadenza si applica anche alle cariche dell'Ufficio di Presidenza.

- riordino delle norme regolamentari disciplinanti l'attività delle Commissioni permanenti, al fine di riaffermarne la centralità nel procedimento di formazione delle leggi. In tal senso, l'articolo 2 si pone l'obiettivo di favorire l'attività svolta in sede decentrata, dal momento che introduce il criterio dell'assegnazione dei disegni di legge privilegiando la sede deliberante o redigente, eccezion fatta per le materie coperte da riserva d'Assemblea (ex art. 72, ultimo comma, della Costituzione) e per quelle indicate dall'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

- semplificazione e razionalizzazione dei lavori, da realizzarsi anche attraverso un'armonizzazione rispetto al Regolamento della Camera dei deputati. In quest'ottica, l'art. 3 ha previsto linee di intervento finalizzate ad ottimizzare le procedure parlamentari, in particolar modo per quanto attiene alla programmazione dei lavori, è stata prevista l'introduzione di sedute uniche, in sostituzione all'attuale suddivisione antimeridiana e pomeridiana, con la riserva di due settimane di lavori al mese dedicate esclusivamente ai lavori delle Commissioni.

Di particolare rilievo è anche l'intervento sulle modalità di deliberazione, giacché se da un lato il voto di astensione sarà d'ora in poi computato ai soli fini del numero legale, non potendo più essere equiparato al voto contrario; dall'altro sono state introdotte modifiche sia alla deliberazione per alzata di mano – privilegiando lo scrutinio elettronico –, sia allo scrutinio segreto, attraverso la previsione di disposizioni maggiormente restrittive.

-coordinamento e aggiornamento delle disposizioni previste dal Capo XV, relativo alla procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico e amministrativo, previste dall'art. 4 della revisione regolamentare.

---

## COMMISSIONE BANCHE

A seguito dell'entrata in vigore della [legge n. 107/2017](#), è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, composta da 20 deputati e 20 senatori, nominati dai Presidenti di Assemblea su proposta dei gruppi. Dopo un'iniziale impasse relativo alla scelta dei componenti e del Presidente, si è proceduto all'elezione dell'organo di vertice. [Nella prima votazione](#), si sono affrontati Pier Ferdinando Casini (Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa – Ncd), che ha ottenuto 21 voti; Enrico Zanetti (Scelta Civica), che ha ottenuto 9 voti; Carlo Martelli (Movimento 5 Stelle), che ha ottenuto 5 voti e Bruno Tabacci (Democrazia Solidale-Centro Democratico), che ha

ottenuto 3 voti. Pertanto, avendo ottenuto la maggioranza assoluta, il **27 settembre** è stato eletto come Presidente il Senatore Pier Ferdinando Casini, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Presidente della III Commissione Affari esteri.

A partire dal **3 ottobre** – e fino a fine Legislatura – la Commissione ha iniziato i propri [lavori](#), con l'obiettivo di acquisire notizie e di approfondire il tema della crisi del sistema bancario e finanziario, che ha visto il coinvolgimento diretto di alcuni istituti di credito italiani.

#### ATTI LEGISLATIVI DI RILIEVO INTERNAZIONALE DEGNI DI NOTA

Il Parlamento, in ottemperanza agli obblighi internazionali, ha approvato i seguenti provvedimenti:

[Legge 29 settembre 200, n. 300, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea](#)

[Legge 27 novembre 2017, n. 187, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia](#)

[Legge 27 novembre 2017, n. 196, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati internazionali: A\) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B\) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone \(ESRF\), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C\) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011](#)

[Legge 4 dicembre 2017, n. 193, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014](#)

[Legge 4 dicembre 2017, n. 194, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014](#)

[Legge 4 dicembre 2017, n. 199, Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa](#)

## GOVERNO

### LA DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI LEGGE ELETTORALE

In merito al testo unificato delle proposte di legge n. 2352 e abbinate A/R, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, l’organo collegiale dei Ministri ha deciso, in data **10 ottobre**, di porre la [questione di fiducia](#), qualora risulti necessario ai fini dell’approvazione del medesimo testo.

Inoltre, a seguito del parere fornito dalle competenti Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in data **24 novembre**, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il testo del decreto legislativo adottato in virtù di quanto sancito dall’art. 3 della nuova legge elettorale.

### NOMINE E DELEGHE DI GOVERNO

Dopo averne dato preventiva [comunicazione al Consiglio dei Ministri](#), riunitosi il **23 settembre**, il Presidente Paolo Gentiloni ha nominato Paola De Michele, già Sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il **6 ottobre**, a seguito della proposta avanzata dal Ministro dell’economia e delle finanze Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’integrazione delle deleghe di funzioni conferite a Luigi Casero e a Enrico Morando, Vice Ministri dell’economia e delle finanze.

Una volta acquisito il necessario parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia, il **27 ottobre** il Consiglio [ha rinnovato il mandato](#) di Ignazio Visco a Governatore del medesimo Istituto.

### DIMISSIONI

Il **3 ottobre** rimette le deleghe al presidente del Consiglio il Sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi, mentre il **5 ottobre** il [Vice-Ministro dell’Interno](#) Filippo Bubbico, per ragioni politiche, rassegna le proprie dimissioni.

### PROVVEDIMENTI ADOTTATI

In quest’ultimo spiraglio di Legislatura, è necessario porre in evidenza i più importanti provvedimenti deliberati dall’Esecutivo guidato da Gentiloni. Le numerose riunioni

dell'organo collegiale dei Ministri, che si sono succedute nel quadrimestre preso in esame, hanno comportato:

-l'esame preliminare di tre decreti legislativi deliberati per l'adozione di disposizioni integrative finalizzate alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato; all'integrazione e alla modifica del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, decise in occasione della [riunione del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre](#) (e [approvati in via definitiva l'11 dicembre](#))

-l'approvazione del decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento e raccordo tra la finanza statale e regionale, pur nel pieno rispetto di quanto sancito dalla Costituzione all'art. 119. Con il predetto decreto, [deliberato dal Consiglio dei ministri](#), riunitosi il **15 settembre**, la Regione ha facoltà di introdurre nuovi tributi locali nell'esercizio della propria competenza, nonché di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relativamente ai tributi erariali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale

-l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, necessaria e prodromica alla manovra di bilancio, approvata in occasione del [Consiglio dei Ministri del 23 Settembre](#). Con due riunioni successive, inoltre, sono state approvate la prima e la seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2018-2020, rispettivamente il [30 novembre](#) e il [22 dicembre](#)

-l'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, concluso a Roma il 3 maggio 2016; dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, stipulato a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, concluso a Belgrado il 16 dicembre 2013; e dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, redatto a Roma il 12 settembre 2016. I predetti disegni di legge sono stati deliberati nella [riunione](#) del Consiglio dei Ministri del **13 ottobre**.

-l'esame del testo del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, [deciso](#) dal Consiglio dei Ministri del **16 ottobre** su proposta del Presidente Gentiloni e del Ministro

dell'economia e delle finanze Padoan, che prevede talune misure come la neutralizzazione degli aumenti delle aliquote dell'Iva e delle accise, la proroga delle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l'introduzione di contributo alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade, lo stanziamento di risorse in favore delle Regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Il Consiglio, prima di deliberare il ddl bilancio aveva approvato il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 recante misure urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [n.284](#) del **5 dicembre**.

- l'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, stipulato a Tokyo il 22 maggio 2017 e dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, concluso a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. Entrambi i testi sono stati [deliberati](#) dal Consiglio dei Ministri il **19 Ottobre**.

- su proposta del Guardasigilli Orlando, l'organo collegiale ha approvato il [2 novembre](#), in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103) che intervengono rispettivamente sulla disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati e sulle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

-nella [riunione](#) del **22 novembre**, è stato approvato il decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

-con il Consiglio dei Ministri dell'[11 dicembre](#) si è deciso di iniziare l'esame preliminare del decreto legislativo per determinare la distribuzione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" nella [riunione](#) del **23 novembre**, per poi approvarlo, a seguito dell'esame definitivo (e ottenuto il necessario [parere delle Camere](#))

- il [18 dicembre](#), i Ministri hanno approvato il testo del decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana che introduce modifiche al decreto del

Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, “Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”.

A seguito della [Conferenza stampa di fine anno](#) del Presidente del Consiglio del **28 dicembre**, il [Presidente Gentiloni](#) è salito al Quirinale per comunicare al Capo dello Stato l'avvenuto compimento del suo mandato.

L'ultimo Consiglio dei Ministri dell'anno 2017, la cui [riunione](#) si è tenuta il **29 dicembre**, ha visto l'approvazione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Con tale provvedimento si dà attuazione ad una profonda revisione in materia di intercettazioni, affinché da un lato possa essere realizzato un equo bilanciamento tra interessi costituzionalmente meritevoli di tutela e, dall'altro, possano essere introdotte misure che incidano sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni.

## CAPO DELLO STATO

### PRINCIPALI INTERVENTI

Il **15 settembre**, in occasione della giornata internazionale della democrazia, il Capo dello Stato ha rilasciato una breve [dichiarazione](#) nella quale ha valorizzato il principio democratico riconnettendolo alla dimensione dell'eguaglianza dei cittadini ai fini dell'assunzione di incarichi pubblici in funzione di una partecipazione attiva, come riflesso naturale dei diritti inerenti alla persona.

Il **4 ottobre**, a seguito delle primarie del Movimento 5 Stelle le quali hanno designato Luigi Di Maio capo politico del Movimento stesso, Sergio Mattarella ha [ricevuto](#) il giovane Vice Presidente della Camera dei deputati.

Il **5 ottobre** il Presidente della Repubblica ha [presieduto](#) il Consiglio Supremo di difesa all'interno del quale sono state esaminate le situazioni connesse al terrorismo jihadista e ai flussi migratori. Auspicando l'avvio di un percorso comune teso alla formazione di un sistema di difesa e sicurezza europeo integrato, il Consiglio ha auspicato una soluzione condivisa per risolvere la delicata situazione nord coreana.

Il **17 ottobre**, nel promulgare la legge recante modifiche al codice antimafia, il Presidente Mattarella ha inviato una [missiva](#) al Presidente del Consiglio Gentiloni manifestando le criticità connesse alla mancata riproduzione di alcune ipotesi di reato

(congelamento e confisca dei beni e proventi a seguito di condanna) già tipizzate nella precedente normativa ([d. lgs. n. 202/2016](#)) in materia, in adempimento degli obblighi europei. Conseguentemente, il Capo dello Stato ha sollecitato un pronto intervento del Governo volto ad assicurare un efficace coordinamento normativo.

Il **27 ottobre** il Presidente della Repubblica ha [firmato](#) il decreto con cui è stato nominato Ignazio Visco Governatore della Banca d'Italia. Nella medesima data, Mattarella ha [chiesto](#) alle Camere una nuova deliberazione in merito alla legge recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" sottolineando la mancata punibilità penale per coloro che rivestono posizioni apicali e di controllo e il contrasto con le Convenzioni internazionali di Oslo e Ottawa ratificate, rispettivamente, nel 1999 e nel 2011.

Il **30 novembre** il Capo dello Stato, nel promulgare la legge contenente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha inoltrato una [lettera](#) al Premier Gentiloni invitando il Governo ad adottare le relative norme di attuazione nel rispetto dei principi costituzionali atti a preservare l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il **9 dicembre**, in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, il Capo dello Stato ha [sollecitato](#) uno sforzo comune – coinvolgente anche e soprattutto la società civile – a reprimere e prevenire fenomeni corruttivi, alimentando la trasparenza, l'onestà e il senso etico delle istituzioni tutte nella lotta ai fenomeni inquinanti l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Il **19 dicembre**, nel corso dell'[intervento](#) in occasione della cerimonia di auguri con le più alte cariche dello Stato, il Presidente Mattarella, nel rammentare le principali vicende nazionali e internazionali – positive e negative – che hanno coinvolto il nostro Paese, ha auspicato che il momento elettorale venga vissuto dalle forze politiche con serenità e all'insegna del reciproco rispetto. Ciò per diminuire l'astensionismo e il deficit fiduciario dei cittadini nei confronti della classe politica.

Il **28 dicembre** il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il Presidente Gentiloni il quale ha comunicato l'esaurimento del compito dell'Esecutivo dallo stesso presieduto e sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento ex articolo 88 Cost., ha [firmato](#) il [decreto di scioglimento delle Camere](#) e [due decreti](#) presentati dal Ministro degli Interni Marco Minniti, ai fini dell'avvio dell'iter elettorale e della [convocazione dei comizi](#).

Il **31 dicembre**, in occasione del tradizionale [messaggio di fine anno](#), il Presidente Mattarella ha auspicato che la questione lavoro venga posta come priorità, incitando le forze politiche a presentare agli elettori proposte realistiche e concrete.



## CORTE COSTITUZIONALE

### LA CORTE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE CONTRO LE LEGGI ELETTORALI

Con [comunicato stampa](#) del 12 dicembre, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati avverso le leggi elettorali *Italicum* e *Rosatellum*.

### LA CORTE SALVA L'AUTODICHIÀ DELLE CAMERE E DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Con [sentenza n. 213/2017](#), la Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati nei confronti [dell'art. 1, commi 486 e 487 della legge n. 147 del 2013](#) in materia di trattamenti pensionistici. Ciò, a seguito di un ricorso presentato da alcuni dipendenti della Camera bassa avverso una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza la quale ha disposto nei loro confronti una decurtazione delle pensioni e del relativo versamento dei risparmi all'entrata del bilancio statale. La Corte ha rigettato la questione sostenendo che l'organo interno alla Camera, competente in materia di personale, si pone come un giudice al di sopra delle parti e che, in omaggio al principio di autonomia dei due rami del Parlamento, vige una piena discrezionalità degli stessi nel conformarsi alle disposizioni di legge generali.

Con [sentenza n. 262/2017](#) il Giudice delle leggi si è pronunciato avverso due ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Corte di Cassazione e relativi a pronunce degli organi interni al Senato e alla Presidenza della Repubblica in materia di controversie di lavoro con i rispettivi dipendenti. Data la coincidenza sostanziale dei conflitti, la Consulta ha provveduto a riunirli. L'organo di garanzia esterno ha riconosciuto – ancora una volta e conformemente a quanto enunciato nella [sentenza n. 120/2014](#) – che gli organi costituzionali – nella specie Senato e Presidenza della Repubblica – godono di un grado di autonomia particolare atto a salvaguardare e garantire l'esercizio delle funzioni ad esse spettanti. Secondo il Consesso dei Giudici, la suddetta autonomia si riferisce non solo all'aspetto normativo, ma coinvolge anche quello applicativo nell'ambito del quale rientra quello relativo all'organizzazione interna; da ciò consegue che entrambi gli organi costituzionali godono della piena potestà di approvare norme relative al rapporto di lavoro

con i propri dipendenti, tale da evitare interferenze provenienti da organi esterni. Il regime *de qua*, sostiene la Corte, non è lesivo della competenza degli organi giurisdizionali, ma rappresenta un logico corollario dell'autonomia organizzativa delle Camere e della Presidenza della Repubblica. A ciò si aggiunga che, nei suddetti procedimenti, la tutela dei dipendenti è assicurata dalla costituzione di organi interni altamente competenti e specializzati che garantiscono – nell'ambito di un procedimento obiettivamente giurisdizionalizzato – indipendenza e imparzialità, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio.

#### SIGNIFICATIVI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSO PUBBLICO PER IL PERSONALE DOCENTE

Con [sentenza n. 251/2017](#) la Corte ha accolto i rilievi di incostituzionalità sollevati dal Tar Lazio avverso [l'articolo 1, comma 110 della legge n. 107/2015](#) (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). Il Giudice amministrativo di I grado ha ritenuto che la normativa *de qua*, volta ad escludere dai concorsi pubblici i docenti titolari a tempo indeterminato di cattedra nelle scuole statali, contrastasse con gli articoli 3, 51 e 97 Cost. Il Consesso dei giudici ha dichiarato incostituzionale la disposizione impugnata in quanto precluderebbe l'effettiva ampia possibilità di partecipazione ai concorsi, ledendo il principio della parità di accesso ai ruoli pubblici.

#### INCOSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI REGIONALI DI MANIPOLAZIONE DEL BILANCIO

Con [sentenza n. 274/2017](#), la Consulta è stata investita di una questione di legittimità costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l'articolo 6 della [legge della Regione Liguria n. 26/2016](#) contenente norme in materia di assestamento del bilancio preventivo per il biennio 2016-2018 e relativa all'incremento dell'accantonamento nel fondo crediti. Secondo i ricorrenti, non è possibile che in presenza di un disavanzo di amministrazione e di un avanzo libero, le Regioni non vadano a destinare somme per ripianare deficit di bilancio, in presenza di un risultato negativo di gestione. L'ipotesi contraria si porrebbe in difformità con gli equilibri di bilancio ex art. 81 Cost. Il Giudice delle leggi, accogliendo le osservazioni presentate dai ricorrenti, ha statuito che un'anticipazione di liquidità deve essere finalizzata al pagamento dei debiti scaduti in modo da assicurare una piena armonizzazione con i principi di copertura della spesa e di equilibrio di bilancio così come previsti dall'articolo 81 Cost.

## GIURAMENTO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE GIOVANNI AMOROSO

Il **13 novembre** il nuovo Giudice costituzionale, dott. Giovanni Amoroso, eletto dalla Corte suprema di Cassazione il **26 ottobre**, ha [prestato giuramento](#) nelle mani del Capo dello Stato al Palazzo del Quirinale.

## IL COMUNICATO STAMPA IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE

Il **22 novembre**, con apposito [comunicato stampa](#), la Corte costituzionale ha dichiarato di aver ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto sulle vaccinazioni obbligatorie. Il Giudice delle leggi ha sottolineato come la scelta in materia spetta al legislatore nazionale in quanto è corollario di una discrezionalità legislativa finalizzata alla salvaguardia della salute ex art. 32 Cost.. A ciò si aggiunga che le vaccinazioni obbligatorie erano già previste nei relativi piani nazionali atti ad assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

## AUTONOMIE

### I REFERENDA CONSULTIVI PER L'AUTONOMIA

In ragione dell'entrata in vigore della [legge regionale 15/2014](#) e della legge regionale 16/2016 si è inaugurata una stagione referendaria per la Regione Veneto, nonostante la Corte costituzionale avesse dichiarato l'incostituzionalità di quattro delle cinque consultazioni promosse, a seguito del ricorso sul giudizio di legittimità dallo Stato ([Sent. 118/2015](#))

L'obiettivo del Veneto era quello di ottenere il sostegno del Corpo elettorale residente nel suo territorio per il conseguimento di forme di autonomia più intense, in ordine a diverse tematiche afferenti ai quesiti espressamente elencanti nella legge del 15/2014 e dunque alla possibilità di vedersi attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto a quelle già previste dall'art. 117 Cost.; all'utilizzo di una percentuale non inferiore all'80 per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi; alla trattenuta di almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale; all'impossibilità di assoggettare a vincoli di destinazione il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione; e alla possibilità di trasformare lo status del Veneto

da Regione ordinaria a speciale.

Sarebbe stato possibile prevedere la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con legge dello Stato, rispetto a quelle già previste, in virtù di quanto sancito dalla Costituzione all'art. 116, co. 3, ma si è invece prediletta la strada del referendum consultivo (ex art. 75 Cost.).

A poche settimane dal voto, due elettori hanno cercato di impedire lo svolgimento della consultazione presentando ricorso avverso sia al Tar del Veneto, per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, previa sospensione, del decreto di indizione del referendum del Governatore Zaia; sia al Tribunale di Venezia, per chiedere l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della delibera con cui la Giunta regionale aveva avviato il negoziato. I due ricorrenti, lamentando la violazione delle norme statutarie e della legge regionale che prevedeva il referendum, hanno posto a fondamento della loro richiesta la mancanza di omogeneità e di chiarezza del quesito, la carenza dei presupposti previsti dalla legge per l'indizione del referendum (dal momento che non erano state avviate le trattative necessarie tra Stato e Regione); la mancata verifica di ammissibilità della Commissione di garanzia prevista all'interno dello Statuto regionale; nonché la violazione delle disposizioni che disciplinano la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 sulla cd. Par condicio). Il giudice ordinario e il giudice amministrativo hanno però respinto il ricorso per difetto di legittimazione ad agire.

Pertanto, il **22 ottobre** si è svolta la consultazione referendaria, che ha visto la partecipazione 2.328.949 veneti (ossia il 52,7% della popolazione residente nel territorio). Il [risultato](#) è stato cristallino: a favore si sono espressi i 98,1 per cento dei cittadini (2.273.985), mentre i contrari si sono attestati su un mero 1,8 per cento (in totale 43.938)

Analoghe richieste sono state avanzate dalla Lombardia che, dopo un lunga interruzione, hanno trovato nuova spinta propulsiva con le quattro Deliberazioni del Consiglio Regionale ([DCR nn. 635/636/637/638](#)) del febbraio 2015. Proprio una di queste deliberazioni ha previsto la possibilità di indire un referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi della summenzionata disposizione costituzionale 116, 3 co. In tal senso, il **29 maggio**, il Presidente della Regione Maroni ha indetto, con decreto, la data del referendum nella stessa giornata della consultazione veneta, ossia domenica **22 ottobre** ([Decreto n. 683](#)). Pochi giorni dopo, nella seduta del **13 giugno**, il Consiglio regionale ha approvato una mozione ([n. 849](#)) concernente le materie e le risorse oggetto della richiesta di maggior autonomia per la Lombardia. Il [decreto di indizione del referendum](#), con cui si è scelto di far ricorso al meccanismo del

voto elettronico, è stato firmato il **27 luglio** dal Presidente Maroni, affinché il Corpus elettorale dei lombardi esprimesse il proprio favore o la propria contrarietà rispetto al [quesito](#) e, dunque, rispetto alla possibilità che la Regione, in virtù della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, *“intraprendesse tutte le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato”*.

Il **9 ottobre**, pochi giorni prima della consultazione, è stata diffusa una [comunicazione](#) del Presidente, in ragione della principale novità che caratterizza la procedura, ossia l'utilizzo di apparecchi elettronici *touchscreen* di espressione del suffragio. Proprio perché le *Voting Machine* per loro natura sono impossibilitate a garantire controlli adeguati per la verifica della registrazione dei voti e dei risultati e ad assicurare operazioni elettorali trasparenti, è stata prevista l'assistenza di personale tecnico a supporto del corretto svolgimento delle procedure. Un'altra novità, corollario del meccanismo di voto prescelto e che tuttavia avvalorava la tesi appena enunciata, è quella di affiancare la stampa dei voti in determinate sezioni, (5% degli aventi diritto) preventivamente sorteggiate, con l'obiettivo di “consentire verifiche maggiori circa la regolarità del voto espresso”. Per questo motivo, in 450 sezioni del territorio lombardo sono state fatte pervenire urne elettorali opache dotate di stampante, collegate ai dispositivi elettronici via cavo, per stampare i voti.

Le urne, chiusesi allo scoccare della mezzanotte del 22 ottobre, hanno registrato come [esito](#) la partecipazione di 3.017.707 di elettori lombardi (38,34%), di cui 2.875.438 (95,29%) a favore per il “sì”.

---

## FINANZA LOCALE

In materia di finanza e programmazione economica, nel quadrimestre ivi considerato sono state adottate dalle Regioni alcune leggi, tra cui si ricorda:

Per la Regione Campania

- [Legge regionale 28 settembre 2017, n. 27, Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126](#)
- [Legge regionale 9 ottobre 2017, n. 28, Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126](#)
- [Legge regionale 20 novembre 2018, n. 32, Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014](#)

- [Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 35, Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania – Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014](#)
- [Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 36, Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania](#)
- [Legge regionale, 5 dicembre 2017 n. 37, Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale](#)

Per la Regione Molise

[Legge regionale 13 settembre, n. 12, Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#)

Per la Regione Piemonte

[Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18. Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie](#)

Per la Regione Veneto

[Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40, modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "collegato alla legge di stabilità 2017"](#)

#### LEGGI REGIONALI PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI NEI CASO LOMBARDO, PIEMONTESE E TOSCANO.

A seguito dell'indizione del referendum regionale consultivo, sono state approvate i seguenti provvedimenti regionali al fine di creare nuovi Comuni:

- [Toscana, Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 66, Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina](#)
- [Toscana, Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65, Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba. Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba](#)
- [Piemonte, Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 22, Istituzione del Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera in Provincia di Alessandria](#)
- [Piemonte, Legge regionale 6 dicembre 2017, n.23, Istituzione del Comune di Cellio con Breia mediante fusione dei comuni di Cellio e di Breia in Provincia di Vercelli](#)

- [Lombardia, Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 29 , Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi](#)
- [Lombardia, Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 30 , Istituzione del comune di Centro Valle Intelvi mediante la fusione dei comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele d'Intelvi, in provincia di Como](#)
- [Lombardia, legge regionale 11 dicembre 2017, n. 31, Istituzione del comune di Valvarrone mediante la fusione dei comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco](#)
- [Lombardia, Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 32 , Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova](#)

---

#### ALTRI PROVVEDIMENTI REGIONALI ADOTTATI

In materia di riordino delle funzioni amministrative, secondo quanto introdotto dalla Legge che introduce disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (cd. Legge del Rio)

- [Abruzzo, Legge regionale 30 agosto 2017, n. 50, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014](#)
- [Piemonte, Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale.](#)

In materia di adeguamento con il diritto sovranazionale, si evidenzia l'approvazione da parte della regione Abruzzo della [Legge regionale 30 agosto 2017, n. 44, Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.](#)

In materia di competenze esclusiva statale, è stata approvata da Veneto la [Legge regionale 5 settembre 2017 n. 28/2017 Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 'Gonfalone e stemma della Regione'.](#)

Nel merito, si fa presente che il Consiglio dei Ministri ha deciso di presentare [ricorso](#) per questioni di legittimità costituzionale, impugnando la predetta legge, giacché ha ritenuto che talune disposizioni relative all'esposizione della bandiera veneta contrastano con la legislazione statale relativa all'uso dei simboli ufficiali. In tal senso, si rileva non solo

una violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e unità disciplinati dagli articoli 3 e 5 della Costituzione; ma altresì una violazione delle competenze legislative affidate allo Stato in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, ex art. 117, comma 2, lett. g) Cost.